Comune di Eboli

Regolamento per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri del Consiglio Comunale n 43 del 23.10.2026

INDICE:

CAPO I OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Soggetti beneficiari
Art. 5 Aree di intervento

CAPO II DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
Art. 6 Criteri generali per la concessione
Art. 7 Presentazione della domanda per i contributi
Art. 8 Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria
Art. 9 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria
Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

CAPO III CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI
Art. 11 Convenzioni
Art. 12 Collaborazioni
Art. 13 Coprogettazioni

CAPO IV DISCIPLINA DEL PATROCINIO
Art. 14 Concessione del Patrocinio
Art. 15 Presentazione della domanda di Patrocinio
Art. 16 Materiale pubblicitario e revoca

CAPO V CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI
Art. 17 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria
Art. 18 Rendicontazione dei contributi
Art. 19 Liquidazione dei contributi economici
Art. 20 Ulteriori obblighi dei beneficiari
Art. 21 Mancata concessione e revoca dei benefici
Art. 22 Riduzione del contributo

CAPO VI PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI
Art. 23 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
Art. 24 Trasparenza
Art. 25 Controlli
Art. 26 Esclusioni
Art. 27 Norme finali e transitorie
Art. 28 Pubblicità del regolamento
Art. 29 Entrata in vigore

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale e al seguente regolamento, contributi in denaro e altri vantaggi economici, al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento, unitamente alla normativa specifica anche di derivazione giurisprudenziale e ai limiti in materia di aiuti di Stato.

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:

a) **la concessione di contributi in denaro**, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
b) **l'attribuzione di altri vantaggi economici**, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la **concessione di Patrocinio**.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

a) **contributi in via ordinaria**: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
b) **contributi in via straordinaria**: somme di denaro, erogate *una tantum,* a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
c) **altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria**: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
d) **convenzione**: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
e) **collaborazione:** modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;

f) **coprogettazione:** forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del Terzo Settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
g) **patrocinio:** esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine del Comune. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi. Il Patrocinio è disciplinato dal Capo IV del presente regolamento.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

- associazioni e comitati;
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
- società sportive senza fini di lucro;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro e a condizione che l'attribuzione sia correlata con l'esercizio delle funzioni fondamentali del Comune;
- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
- associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 5;
- enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.

2. I contributi ai soggetti privati di cui sopra impongono un'analisi dell'attività che deve tendere allo svolgimento e al raggiungimento delle finalità sociali.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
4. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla comunità di Eboli e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

Art. 5 Aree di intervento

1.I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti, nelle seguenti aree di intervento:

a) promozione e protezione sociale, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovanile, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale del Comune;
d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;

f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico, iniziative di animazione del centro storico e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico del Comune e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie e di informazione alla cittadinanza;
i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
m) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 6 Criteri generali per la concessione

1.I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Comune, in tutte le sue manifestazioni;
d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
f) capacità di autofinanziamento;
g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
k) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.
2. Operano, altresì, i criteri specifici che seguono:

SETTORE CULTURALE

CRITERI PER IL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, CELEBRATIVO, RICREATIVO	
Qualità dell'iniziativa	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	Valutazione della proposta progettuale – grado di innovazione e originalità
	Valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e i risultati di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, diffusione web, ecc)

	Valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	Iniziativa che riveste un particolare rilievo per il territorio
	Valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	Rilevanza nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
	Rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti
	Attività finanziate negli anni precedenti
Soggetto proponente	Territorialità del soggetto proponente (per esempio percentuale progressiva degli iscritti residenti a Eboli)
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	Altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento e/o sponsorizzazioni da privati

SETTORE SPORTIVO

CRITERI PER IL CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	
Qualità dell'iniziativa	Dimensione territoriale della manifestazione
	Numero di edizioni
	Numero discipline coinvolte
	Numero atleti coinvolti
	Attività che comprende iniziative rivolte agli anziani residenti ad Eboli
	Attività che comprende iniziative rivolte ai giovani fino a 17 anni residenti ad Eboli
	Manifestazione con partecipanti provenienti dall'estero
	Impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo-formativi promossi e/o condivisi dall'Amministrazione Comunale
	Attività finanziate negli anni precedenti
Soggetto proponente	Territorialità del soggetto proponente (per esempio percentuale progressiva degli iscritti residenti ad Eboli)
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	Altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento e/o sponsorizzazioni da privati

SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

CRITERI PER IL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIO – SANITARIO, ASSISTENZIALE E DELL'IMPEGNO CIVILE	
	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale

Qualità dell'iniziativa	Valutazione della proposta progettuale – grado di innovazione e originalità
	Iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale
	Valore educativo della proposta
	Valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	Elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell'iniziativa
	Capacità dell'iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore delle fasce più deboli della popolazione
	Attività finanziate negli anni precedenti
Soggetto proponente	Territorialità del soggetto proponente (per esempio percentuale progressiva degli iscritti residenti ad Eboli)
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	Altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento e/o sponsorizzazioni da privati

SETTORE GESTIONE AMBIENTALE, CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

CRITERI PER IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE AMBIENTALE, CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	
Qualità dell'iniziativa	Iniziativa che riguarda la gestione ambientale in termini di prevenzione di possibili potenziali rischi ad essa connesso
	Iniziativa che riveste rilievo in campo ambientale e di tutela del territorio
	Valutazione della capacità di coinvolgere un numero significativo di fruitori
	Elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell'iniziativa
	Capacità dell'iniziativa di consolidare una sempre maggiore consapevolezza in campo ambientale e di tutela del proprio territorio
	Attività finanziate negli anni precedenti
Soggetto proponente	Territorialità del soggetto proponente (per esempio percentuale progressiva degli iscritti residenti ad Eboli)
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	Altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento e/o sponsorizzazioni da privati

Art. 7 Presentazione della domanda per i contributi

1. La domanda di ammissione a qualsiasi beneficio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Eboli ovvero in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, con espressa autodichiarazione della sussistenza dei requisiti morali e di idoneità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. Per l'assegnazione di qualsiasi contributo, gli istanti dovranno presentare, a sostegno dell'attività da realizzarsi, una breve relazione della stessa con particolare riferimento alla finalità sociale.

Art. 8 Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Quando non previsto specificatamente dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria, pur sempre nel rispetto delle previsioni contabili.
2. L'Amministrazione per la concessione di contributi a categorie generiche, daranno sempre notizia con opportuno avviso degli stanziamenti relativi ai contributi riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle aree di intervento ex art. 5, sul sito istituzionale del Comune per il tempo utile, e eventualmente in aggiunta anche nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale. Per la valutazione di tali contributi, il Responsabile dell'Area può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nelle aree di intervento oggetto di contributo.
3. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 5;
b) l'ammontare della somma a disposizione;
c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
e) la natura e l'entità del contributo;
f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 6, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.
4. Per tutti i contributi verrà verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso - qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Comune ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
5. I contributi sono concessi dal Responsabile dell'Area, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui al precedente comma 1, indicando nel rispetto della normativa sulla privacy, i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 6 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii.

Art. 9 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 5, per specifiche iniziative, la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. b).
2. Le singole istanze, di volta in volta presentate, verranno sottoposte ad opportuna verifica dei presupposti di fatto e di diritto, dei requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6 - e della completezza della documentazione allegata. Se la

documentazione risultasse incompleta o non conforme a quanto prescritto, si procederà a darne comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione.
3. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 2, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..
4. I contributi sono concessi dal Responsabile dell'Area, con propria determinazione, sulla base del provvedimento autorizzatorio della Giunta Comunale.

Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c).
2. La concessione in uso di beni immobili soggiace, altresì, alle previsioni di cui all'apposito regolamento.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno sette giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. L'Area competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.

CAPO III

CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 11 Convenzioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il Responsabile dell'Area. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici dell'Area competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. Speciali convenzioni, anche ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017, possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

4. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

Art. 12 Collaborazioni
1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Responsabile dell'Area, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 13 Coprogettazioni
1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 5.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

CAPO IV

DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 14 Concessione del Patrocinio
1. Il Patrocinio del Comune di Eboli è unico ed è concesso dal Sindaco. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. g).
2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.

Art. 15 Presentazione della domanda di Patrocinio
1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Eboli. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata in tempo utile.

Art. 16 Materiale pubblicitario e revoca
1. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il

Patrocinio del Comune di Eboli", unitamente allo Stemma del Comune.

CAPO V

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 17 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati solo dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 18, nei tempi e modi previsti dall'art. 19 del presente regolamento.
2. Per i contributi ordinari è rimessa all'organo giuntale l'importo nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto del principio di congruità della spesa.
3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare dei contributi straordinari non può superare l'80% della richiesta per lo svolgimento delle attività a titolo gratuito e il 40% della richiesta in caso di iniziative a titolo non gratuito, previa rendicontazione delle spese sostenute.
4. Il limite indicato nel comma precedente può essere superato:
a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
b) se previsto dall'avviso di cui al precedente art. 8, comma 3, del presente regolamento;
c) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 18 Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare per i contributi in via ordinaria e straordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
   - breve relazione dell'attività complessiva;
   - rendiconto consuntivo dell'attività;
   - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite;
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.
3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo ovvero entro la fine dell'esercizio economico finanziario di competenza dell'Ente.

Art. 19 Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Responsabile dell'Area nei tempi di legge.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica ex lege, decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il servizio competente un piano di rientro rateale dal debito.

Art. 20 Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiari di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
   a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
   b) di comunicare tempestivamente al Servizio competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
   c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Eboli", unitamente allo Stemma comunale.
3. Il pagamento dei tributi comunali, se dovuti, è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 21 Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Responsabile dell'Area procede alla revoca del contributo:
   a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'attività, nei termini previsti dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento;
   b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
      - i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento;
      - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore il Responsabile può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 20%;
      - il programma dell'iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
   c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
      - l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
      - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
      - vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
3. Costituiscono motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la decadenza dei requisiti di ordine morale previsti dal legislatore.
4. Nel caso di revoca del contributo, il Servizio competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
5. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 22 Riduzione del contributo

1. Il Responsabile dell'Area competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

a) l' iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO VI

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 23 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1.I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.

Art. 24 Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Eboli nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione.
2. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 25 Controlli

1. Gli organi preposti provvederanno ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

Art. 26 Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Art. 27 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 28 Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività. Lo stesso sostituisce le precedenti disposizioni con esso in contrasto.